



CONFINDUSTRIA LECCE

Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”: Sintesi delle principali misure di sostegno economico e finanziario

Redatto da:

Maurizio Renna

Fabio Notarangelo

Federico Marinelli

Aggiornato al 20 marzo 2020 in base a:

- ✓ Messaggi INPS nr 1281, 1287 e 1288
- ✓ Risoluzione ADE nr 13/E
- ✓ Circolare ADE nr 5/E



Gentilissimi Associati,

Confindustria Lecce ritiene utile fornire una sintesi delle principali novità ed agevolazioni contenute nel cd. Decreto “Cura Italia” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 70 del 17 marzo 2020) mirate a sostenere nell’immediato imprese e privati operanti nel territorio nazionale colpito dalla diffusione del Corona Virus.



Decreto «Cura Italia»

Nella seguente relazione si andranno ad esplicitare i tre titoli più pertinenti dell'ultimo decreto; in particolare:

Titolo II: Misure a sostegno del lavoro

Titolo III: Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Titolo IV: Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Titolo V: Ulteriori disposizioni





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro



CONFINDUSTRIA LECCE



Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 16: Ulteriori Misure di Protezione a Favore dei Lavoratori e della Collettività

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, **sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)**, di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, **le mascherine chirurgiche reperibili in commercio**, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 19: Misure Speciali per C.I.G.O e F.I.S. (Assegno Ordinario) 'Emergenza Covid-19'

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per l'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario (adesso riconosciuto anche alle aziende con oltre 5 dipendenti rientranti nel raggio operativo del F.I.S.) con causale "emergenza COVID-19", dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

o Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

o Non si tiene conto dei seguenti limiti:

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili.

o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

o Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 19: Misure Speciali per C.I.G.O e F.I.S. (Assegno Ordinario) 'Emergenza Covid-19' – continua

PROCEDURA: la domanda può essere presentata, **entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio **il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività** lavorativa con le consuete modalità telematiche, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata "COVID-19 nazionale".

La semplificazione della procedura consente alle aziende di non dover fornire elementi:

- in ordine alla transitorietà dell'evento e alle prospettive di ripresa dell'attività lavorativa;
- alla sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori.

L'azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari.

E' possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS ai dipendenti senza bisogno di dimostrare difficoltà finanziarie





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 19: Misure Speciali per C.I.G.O e F.I.S. (Assegno Ordinario) 'Emergenza Covid-19' – continua

SOVRAPPOSIZIONE CON PRECEDENTE DOMANDA

- Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale.
- Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

PROCEDIMENTO

La **domanda** per l'attivazione **può essere presentata in deroga alle normali procedure di concertazione sindacale** e agli ulteriori vincoli temporali di cui agli artt. 14, 15 c. 2, 30 c.2 d.lgs. 148/2015, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica **entro i tre giorni successivi** a quello della comunicazione preventiva.

NB: il procedimento, in assenza di richiesta di esame congiunto da parte delle OO.SS entro il termine previsto, si conclude senza necessità di verbale. Per l'inoltro della domanda di CIGO e FIS è sufficiente allegare la prova dell'invio della comunicazione informativa alle OO.SS. e/o R.S.A/R.S.U.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 20: Cassa Integrazione Ordinaria in Sostituzione della Straordinaria

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che **sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.**

Non si applica il contributo addizionale previsto dall'art. 5 d.lgs 148/2015

Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga

ART. 21: Assegno Ordinario in Sostituzione di Trattamenti di Assegni di Solidarietà (FIS)

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di Integrazione Salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare **domanda di concessione dell'assegno ordinario che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.**

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'art 19 di questo decreto, non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

ART. 22. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

- Beneficiari: datori di lavoro verso cui non vigono tutele in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (esclusi i datori di lavoro domestico);
 - Riconoscimento: da parte di Regioni e Province autonome, previo accordo sindacale anche telematico, per un periodo non superiore a nove settimane;
 - Esclusione dall'accordo: datori di lavoro fino a cinque dipendenti;
 - Ammesso riconoscimento di contribuzione figurativa e oneri accessori.
 - Settore agricolo: le ore di riduzione o sospensione dell'attività è equiparato a lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola
- ❖ Accordo Quadro Regione Puglia del 20/03/2020





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Artt. 23 e 25: Congedi e Indennità Familiari Straordinari per Coronavirus o Voucher Baby-Sitter

A partire dal 5 marzo 2020, viene riconosciuto il diritto ad un **congedo straordinario fino a quindici giorni** ai genitori (anche adottivi e affidatari) **con figli di età non superiore ai 12 anni** delle seguenti categorie:

- **genitori lavoratori dipendenti** sia del settore pubblico che privato con indennità pari al **50%** della retribuzione;
- **genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS**, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito individuato per determinare l'indennità di maternità;
- **lavoratori autonomi iscritti all'Inps**, per i quali l'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020.

Sono **esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno** al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Artt. 23 e 25: Congedi e Indennità Familiari Straordinari per Coronavirus o Voucher Baby-Sitter - continua

La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.

Gli eventuali **periodi di congedo parentale** (d.lgs 151 2001), in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, **sono convertiti nel congedo straordinario** per coronavirus.

Il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (ex L.104 1992).

I **lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione** delle scuole, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro**, erogato attraverso il **Libretto famiglia telematico INPS**.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Artt. 23 e 25: Congedi e Indennità Familiari Straordinari per Coronavirus o Voucher Baby-Sitter - continua

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie:

- dei medici,
- degli infermieri,
- dei tecnici di laboratorio biomedico,
- dei tecnici di radiologia medica,
- degli operatori sociosanitari;

il bonus per baby-sitting per figli fino a 12 anni di età è riconosciuto nel **limite massimo di 1.000,00 euro**.

Le modalità operative per la richiesta e l'erogazione saranno stabilite dall'INPS.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 24: Estensione Permessi Retribuiti Legge 104 1992

L'art. 24 prevede un'estensione della durata dei permessi retribuiti, in base alla legge 104/92, per ulteriori **complessive 12 giornate**, da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. Tuttavia, **per il personale sanitario del SSN**, la necessità di utilizzare tali permessi deve essere compatibile con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti.

L'INPS con messaggio 1281 del 20/03/2020 ha chiarito che:

o Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

o Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

o I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 26: Misure per la Tutela dei Periodi di Quarantena per i Lavoratori del Settore Privato

I **periodi di quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dai lavoratori del settore privato **sono equiparati alla malattia** ai fini del trattamento economico e non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

Per tali periodi **il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento** che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui sopra.

Il periodo di quarantena o sorveglianza domiciliare fiduciaria **è equiparato al ricovero ospedaliero.**

Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Artt. 27 – 31 e 38: Indennità

Viene riconosciuta una **indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**, che non concorre alla formazione del reddito, erogata dall'Inps su domanda, per le seguenti categorie:

- **liberi professionisti titolari di partita iva attiva** alla data del 23 febbraio 2020 e **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, **iscritti alla Gestione Separata** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali;
- **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti coltivatori diretti, mezzadri)**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
- **lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo** o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Le indennità sopracitate non sono cumulabili e non sono erogabili ai percettori di Reddito di Cittadinanza.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Artt. 39: LAVORO AGILE

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti:

- disabili in condizioni di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/92);
- che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità in condizioni di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/92), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 37: Sospensione Contributi Lavoro Domestico

È prevista la **sospensione dei termini per il pagamento dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Si tratta del **pagamento della rata in scadenza il 10 aprile, che viene rinviato al 10 giugno 2020, senza sanzioni né interessi**. Chi avesse già provveduto al pagamento non potrà avere il rimborso. Prevista, inoltre, la sospensione **per i termini di prescrizione dei suddetti versamenti**.

Art. 42: Contagio sul Luogo di Lavoro

In caso di infezione da Coronavirus contratta sul luogo di lavoro, sia per i lavoratori pubblici che privati, il medico competente deve redigere il consueto **certificato di infortunio** da inviare telematicamente all'INAIL in modo da assicurare che assicura la consueta tutela del lavoratore contagiato. Le relative prestazioni saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con la conseguente astensione dal lavoro.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 43: Contributi INAIL per la Sicurezza alle Imprese e Assunzioni

Per assicurare la continuità dei processi produttivi in sicurezza, Inail trasferirà 50 milioni di euro a Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale.

Si prevede che INAIL possa bandire procedure concorsuali per l'assunzione di 100 unità di personale medico-legale per la tutela dei lavoratori infortunati, tecnopatici e per rafforzare le funzioni di prevenzione e sorveglianza sanitaria.

Art. 44: Istituzione del Fondo per il Reddito di Ultima Istanza

Per garantire ulteriori misure di sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria:

- con reddito da lavoro nel 2019 non superiore a 10.000,00 euro, e
- che in conseguenza del COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro

viene istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” con limite di spesa di 300 milioni di euro per il 2020.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 46: Sospensione Licenziamenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è **precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo** (L. 23/1991). Sino alla scadenza del suddetto termine il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per **giustificato motivo oggettivo**.

Il divieto, per 60 gg. decorrenti dal 17 marzo 2020, è nei confronti del **licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, vale a dire per soppressione della posizione a fronte di «*ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa*» (art. 3 della Legge n. 604/1966), dovrebbero quindi essere esclusi ad es.: i licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per superamento del periodo di comporta, per inidoneità fisica sopravvenuta.





Titolo II: Misure a Sostegno del Lavoro

Art. 47: Strutture per Persone con Disabilità e Misure Compensative di Sostegno anche Domiciliare

Dato che sull'intero territorio nazionale, nei centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e di riabilitazione per persone con disabilità, l'attività è sospesa fino al permanere di rischio sanitario, sono previste alcune **misure per l'attività di assistenza delle persone con disabilità**:

- le aziende sanitarie locali possono attivare **interventi non differibili domiciliari** in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno nel rispetto delle previste misure di contenimento del contagio.
- Per la durata dello stato di emergenza le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dimissione o di esclusione.
- **L'assenza dal posto di lavoro**, per la durata dello stato di emergenza da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità è causa di forza maggiore e nell'ambito del rapporto di lavoro **non può essere causa di recesso**, a condizione che sia preventivamente comunicata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità, a seguito della sospensione delle attività dei Centri assistenziali.






Titolo III: Misure a Sostegno della Liquidità attraverso il Sistema Bancario



CONFINDUSTRIA LECCE




Titolo III: Misure a Sostegno della Liquidità attraverso il Sistema Bancario

Art. 49: Fondo Centrale di Garanzia PMI

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, si sanciscono ulteriori misure sul Fondo di Garanzie per le PMI, come di seguito sinteticamente riportato:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- si innalza la percentuale massima di garanzia (fino all'80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti mirati alla rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di **credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo** in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;






Titolo III: Misure a Sostegno della Liquidità attraverso il Sistema Bancario

Art. 49: Fondo centrale di garanzia PMI - continua

- si prevede l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- non sono dovute le commissioni per mancato perfezionamento;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, **la garanzia del Fondo può essere cumulata** con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.





Titolo III: Misure a Sostegno della Liquidità attraverso il Sistema Bancario


Art. 50: Modifiche alla Disciplina FIR

Tale articolo modifica la legge di bilancio 2019 relativamente all'**anticipo dell'indennizzo per risparmiatori con titoli di banche coinvolte in procedure di risoluzione** e analoghe.

In particolare, per l'indennizzo di azionisti e obbligazionisti, è permesso alla Commissione Tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di deliberare il conferimento di un anticipo **pari al 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato** dalla medesima Commissione Tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

In considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi, nonché delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi della documentazione bancaria necessaria, **è prevista un'ulteriore proroga al 18 giugno 2020 della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo.**





Titolo III: Misure a Sostegno della Liquidità attraverso il Sistema Bancario


Art. 54: attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo “solidarietà mutui prima casa”, è previsto che:

- l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai **lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un **calo del proprio fatturato superiore al 33%** del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
- per l’accesso al Fondo **non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).**

Recentemente, il DI n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all’emergenza coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.





Titolo III: Misure a Sostegno della Liquidità attraverso il Sistema Bancario

Art. 55: Misure di Sostegno Finanziario alle Imprese


Riscrivendo l'articolo 44-bis del cd. Decreto Crescita si prevede che qualora una società **ceda a titolo oneroso**, entro il 31 dicembre 2020, **crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti** può trasformare in **credito d'imposta** le attività per imposte anticipate riferite a:

- **perdite fiscali** non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile , alla data della cessione;
- **importo del rendimento nozionale** eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.





Titolo III: Misure a Sostegno della Liquidità attraverso il Sistema Bancario

Art. 55: misure di sostegno finanziario alle imprese - continua

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono:

- essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione,
- essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
- essere chiesti a rimborso.


I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e **non concorrono alla formazione del reddito di impresa** né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016.

Le disposizioni di questo articolo **non si applicano**,

- alle società per le quali sia stato accertato lo **stato di dissesto** o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza;
- alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da **rapporti di controllo** ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.





Titolo III: Misure a Sostegno della Liquidità attraverso il Sistema Bancario

Art. 56: Misure di Sostegno Finanziario alle Piccole e Medie Imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

Poiché l'epidemia di Corona Virus è stata riconosciuta **evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia Europea**, vengono emanate le seguenti **norme di sostegno finanziario** alle microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore. In particolare:

- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
- il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020.

Le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.



CONFINDUSTRIA LECCE



Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese



CONFINDUSTRIA LECCE



Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 60: Mini Proroga Scadenze al 20 Marzo

Per tutti i contribuenti, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Art. 61: Sospensione dei Versamenti Settore Turistico Alberghiero

Tale articolo prevede l'estensione delle agevolazioni disposte per il settore del turismo dall'art. 8 del DL 9/2020 (cd. Decreto Coronavirus" - v. RF 042/2020), che integra come segue:

- per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia si opera la sospensione dal 2/03/2020 e fino al 30/04/2020 dei termini relativi;
- ai versamenti delle ritenute alla fonte su lavoro dipendente/assimilato (artt. 23 e 24 Dpr 600/73 – l'agevolazione è esclusa su eventuali arretrati, ex art. 29 Dpr 600/73);
- agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti dell'Iva (annuale o periodica) che cadono nel mese di marzo 2020.





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 61: Sospensione dei Versamenti Settore Turistico Alberghiero - continua

Il Decreto estende la medesima sospensione ad altre categorie di soggetti, specificatamente elencate:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 62: Sospensione degli Adempimenti e dei Versamenti Fiscali e Contributivi

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato il Decreto **sospende gli adempimenti tributari** - diversi dai versamenti, dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale - **che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**. Tali adempimenti saranno effettuati entro il 30.06.2020 senza applicazione di sanzioni.

Per i **soggetti** esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto (pertanto il 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

- alle **ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
- all'Iva;





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 62: Sospensione degli Adempimenti e dei Versamenti Fiscali e Contributivi - continua

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. **Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.**

Per i medesimi **soggetti** di cui al punto precedente (imprese o professionisti fiscalmente residenti) **con ricavi** o compensi **non superiori a € 400.000** nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti con periodo non solare si tratta di quello in corso al 17/03/2019, data di entrata in vigore del D.L.) è prevista una ulteriore semplificazione: **la possibilità di non essere soggetti a ritenuta alla fonte** (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73) per i ricavi/compensi incassati tra il 17/03/2020 ed il 31/03/2020 a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, rilasciando apposita attestazione al sostituto d'imposta (che si ritiene possa essere rilasciata direttamente sulla fattura).





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 63: Premio ai Lavoratori Dipendenti

In favore dei **lavoratori dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 Euro.**

Tale premio non concorre alla formazione del reddito ed è ragguagliato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 64: Credito d'Imposta per le Spese di Sanificazione degli Ambienti di Lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo di 50 milioni di Euro per l'anno 2020.

Art. 65: Credito d'Imposta per Botteghe e Negozi

ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. (cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Con la risoluzione Agenzia delle Entrate 13/E, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito di imposta, è stato istituito il codice tributo '6914' denominato 'CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI – ART. 65 D.L. 18/2020', utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 66: Erogazioni Liberali per Emergenza Coronavirus

Le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore:

- dello Stato,
- delle regioni,
- degli enti locali territoriali,
- di enti o istituzioni pubbliche,
- di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,

finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.**

Le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, sono deducibili dal reddito d'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della L. 133/1999. Ai fini dell'IRAP, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 67: Sospensione Termini Relativi all'Attività degli Uffici degli Enti Impositori

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività, da parte degli uffici degli enti impositori, di:

- liquidazione;
- controllo;
- accertamento;
- riscossione;
- contenzioso;

La **sospensione** opera anche con riferimento ai termini:

- per fornire risposta alle **istanze di interpello**, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa ;
- per la regolarizzazione delle istanze di interpello .

Per le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta e quello previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica.





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 67: Sospensione Termini Relativi all'Attività degli Uffici degli Enti Impositori - continua

Sono inoltre sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini:

- entro cui l'Agenzia delle Entrate comunica ai contribuenti l'ammissione al regime di **adempimento collaborativo**, di cui all'articolo 7, comma 2, del D.lgs. 128/2015;
- relativi alla **procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata**, di cui all'articolo 1-bis del D.l. 50/2017;
- relativi agli **accordi preventivi** di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- relativi al **regime opzionale di tassazione agevolata** per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 190/2014.





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 67: Sospensione Termini Relativi all'Attività degli Uffici degli Enti Impositori - continua

Sono, altresì, **sospese**, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte:

- alle **istanze**, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati;
- alle **istanze** formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione .





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 68: Sospensione Termini Versamento dei Carichi Affidati all'Agente della Riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, vengono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione;
- **avvisi di accertamento** emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali e assicurativi;
- **atti di accertamento** esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- **nuovi atti esecutivi** da parte degli enti territoriali.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.06.2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 68: Sospensione Termini Versamento dei Carichi Affidati all'Agente della Riscossione - continua

Come chiarisce la Circolare n. 5/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2020, la sospensione del termine per tali versamenti va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati. Inoltre, la sospensione dei "termini di versamento" in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione. **Pertanto il potere di rettifica che spirava alla fine di quest'anno slitterà al termine del 2022**





Titolo IV: Misure Fiscali a Sostegno della Liquidità delle Famiglie e delle Imprese

Art. 71: Menzione per la Rinuncia alle Sospensioni

I contribuenti che non intendono avvalersi di una o più sospensioni dai versamenti previste dal presente decreto, possono chiedere che sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF del versamento effettuato, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.



CONFINDUSTRIA LECCE



Titolo V: Ulteriori Disposizioni



CONFINDUSTRIA LECCE



Titolo V: Ulteriori Disposizioni

Art. 106: Norme in Materia di Svolgimento delle Assemblee di Società

In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica** o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

Le assemblee si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

- l'identificazione dei partecipanti,
- la loro partecipazione
- e l'esercizio del diritto di voto,

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.





Titolo V: Ulteriori Disposizioni

Art. 106: Norme in Materia di Svolgimento delle Assemblee di Società - continua

Le S.r.l. potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le S.p.A. quotate potranno designare il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto, per le assemblee ordinarie o straordinarie. Le stesse società potranno inoltre prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa all'epidemia da COVID-19.




Documento redatto per Confindustria Lecce a cura di:



*Maurizio Renna – Dottore Commercialista
e Revisore Legale dei Conti*



*Fabio Notarangelo – Esperto di
Organizzazione Aziendale, Pianificazione
e Controllo di Gestione*



*Federico Marinelli – Avvocato del Lavoro e
Consulente H.R.*

